



COMMISSIONE FINANZE E TESORO
SENATO DELLA REPUBBLICA

**INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ORGANISMI DELLA
FISCALITA' E DEL RAPPORTO TRA CONTRIBUENTI E
FISCO.**

Roma, 24 luglio 2014

Se il fisco smette di essere il nemico e di essere ostile, se smette di essere un fisco che fa paura e diventa uno spauracchio, ma assume i connotati di una sorta di consulenza che fa al cittadino - salvo poi quando accade che qualcuno davvero commette reati o comunque è passibile di sanzioni amministrative, perché allora la repressione dev'essere durissima – **esso assumerà connotati diversi, tali da far uscire i cittadini dal pregiudizio** per il quale sembra sempre che chi è famoso e potente comunque la sfanga, mentre chi ha a che fare con una cartella esattoriale - un milione di errori formali, tanti ve ne sono! - vive il rapporto con la pubblica amministrazione come un'angoscia”.

(Matteo Renzi Presidente del Consiglio- Discorso al Senato del 24 febbraio 2014)

Signor Presidente, Signori Senatori

nel porgerVi un sentito ringraziamento per l’opportunità di questa audizione, ci sia permesso, sulla base dell’esperienza quotidiana di lavoro come Tributaristi ed Intermediari fiscali, condividere quanto espresso dal Premier Matteo Renzi.

Il mondo dei Tributaristi, Intermediari e Consulenti fiscali.

Considerando il profilo generale dei Tributaristi, Intermediari abilitati alla trasmissione telematica dei documenti fiscali, la categoria è rappresentata da oltre 16.500 soggetti che trasmettono annualmente circa 5 milioni di documenti con modalità informatica avanzata. A questi si devono aggiungere altri 5.200 soggetti che, a vario titolo, prestano consulenza fiscale, trasmettendo ulteriori 3,1 milioni di documenti fiscali all’Agenzia delle Entrate: Si tratta, pertanto, di 21.700 professionisti che trasmettono globalmente 8,1 milioni di documenti ogni anno.

I numeri del nostro paese, dalla pressione fiscale al RRT.

Se, **“i numeri governano il mondo”** (Platone), col presente documento vorremmo riassumere e integrare la memoria precedentemente depositata presso questa illustre Commissione, col desiderio di offrire il nostro servizio allo Stato ed ai cittadini.

La **delega per un fisco più equo, trasparente e orientato alla crescita** è un'opportunità importante per il nostro Paese per favorire la ripresa economica, positive ricadute sull'occupazione e sui conti pubblici.

Quali i numeri che governano il nostro mondo ?

Siamo il Paese che per assolvere agli obblighi fiscali sostiene, mediamente, il maggior numero di ore, ben 269 annue, contro le 207 ore della Germania. La nostra *compliance* ci impone una media di ben 15 adempimenti annuali, contro i 9 della Germania.

La pressione fiscale è in continuo aumento. Partendo dal 38,20% degli anni '90 abbiamo avuto le maggiori punte nel '94 con il 42,70%, per poi arrivare al 43,40% nel '98. Dopo un periodo oscillante tra alti e bassi si è arrivati ad una nuova punta massima nel 2012 con il 44,00%¹. Le previsioni del DEF ci danno una pressione fiscale (tendenziale) del 43,30%. Significa che nel 2018 ci potremmo trovare con la stessa pressione fiscale del '98: **dopo un ventennio ci ritroveremo al punto di partenza!**

Il **Total Tax Rate** (TTR) pubblicato nel *Doing Business* 2014 della Banca Mondiale² ci vede al 18° posto nel ranking mondiale (su 189 paesi) con il 65,80%; contro il 21° posto della Francia con il 64,70%, il 28° posizione della Spagna con il 58,60%, il 46° posto vi è la Germania con il 49,40% ed il 119° posto troviamo il Regno Unito con il 34%.

I dati esposti tengono conto di una impresa tipo/modello rappresentata da una società di capitali con 5 proprietari e 60 dipendenti. E' quindi evidente che tale impresa è lontana anni luce dalla nostra realtà che vanta un tessuto economico capillare e frazionato di oltre 4.000.000 imprese, diminuite drasticamente negli ultimi anni a causa della crisi ancora in corso.

L'osservatorio permanente CNA sulla tassazione della piccola impresa in Italia, indica che il TTR sulla piccola impresa nel 2014 si attesta al 63,10%, con un range tra il 56,20% di Cuneo ed il 74,4% di Roma.

Secondo quanto emerge dai dati Eurostat, relativi al 2011³, l'Italia, con i suoi oltre 3,8 milioni di imprese, stacca di gran lunga la Francia, seconda con 2,5 milioni di aziende, poi la Germania (2,1 mln) e la Spagna (2 mln). Di questi 3,8 milioni di aziende italiane, ben il 94,8% sono microimprese, solo il 5,2% sono pmi e appena

¹ Dati Istat

² <http://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS/>

³ Fonte Ansa 25 novembre

lo 0,1% sono grandi imprese. Queste danno lavoro in totale a quasi 15 milioni di persone, di cui la maggior parte (46%) è impiegata nelle microimprese. In termini di fatturato, però, l'Italia arranca: nel 2011 è stato pari a 2.932 miliardi di euro, nettamente staccato dai 5.569 del top della Germania, e inferiore ai 3.621 mld della Francia e ai 3.519 mld della Gran Bretagna.

Gli interventi suggeriti

Come già indicato al punto 4) della memoria deposita, per A.N.CO.T., l'aspetto centrale della riforma, da cui potrebbe derivare un contributo alla riduzione della pressione fiscale, è quello che può essere definito il **“Fondo taglia tasse e tax-expenditures”** (articolo 4. comma 3 della legge 23/2014). E' vero, infatti, che rispetto alle norme programmatiche passate, peraltro mai attuate, in cui s'indicava solamente il principio secondo il quale tutte le maggiori entrate provenienti dalla lotta all'evasione fiscale sono utilizzate per ridurre la pressione fiscale⁴, il fondo indicato nell'articolo 4, comma 3 della legge delega, conferisce maggiore affidabilità procedurale per i motivi ivi esposti.

Sono circa 3.500.000 le imprese soggette a studi di settore. Circa il 57% applica il regime di contabilità semplificato.⁵

A.N.CO.T. ritiene che un contributo importante per una concreta **semplificazione degli adempimenti fiscali** possa derivare da una buona e rapida attuazione dell'articolo 7 della legge delega, nella parte in cui prevede la “revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità”. A.N.CO.T. ritiene, come spesso avviene, che troppa informazione equivale a nessuna informazione. L'impressione è che in questi anni si siano chieste sempre più informazioni ai contribuenti, senza programmare una strategia complessiva e, cosa più grave, senza aver fatto alcuna analisi dei costi - benefici, per il sistema Paese.

Occorre, pertanto, procedere all'abrogazione degli adempimenti inutili, al fine di conservare solo quelli che possono portare un concreto beneficio alla lotta all'evasione fiscale, riuscendo così a diminuire anche i costi per l'espletamento degli adempimenti fiscali, tributari e cercando, almeno, di abbassare la pressione

⁴ Ci riferiamo in particolare all'articolo 1 della legge 13/05/1999 n. 133, mai attuato.

⁵ Fonte Confartigianato pag. 19 “Un Fisco da Riformare”

fiscale indiretta, data dal sistema fiscale-tributario stesso, nonché diminuendo le ore mediamente dedicate alla *compliance*.

Per una vera semplificazione, A.N.CO.T. è favorevole anche al principio (articolo 1, c. 1. let. b) della legge delega, secondo il quale i decreti delegati devono essere adottati seguendo criteri di **semplicità degli adempimenti contabili e degli obblighi dichiarativi**, come anche al rispetto del presupposto di collaborazione **prevedendo ed estendendo le forme di contraddittorio** che precedono l'emissione dell'atto di accertamento. Assolutamente d'accordo con gli intenti occorre, tuttavia, prendere atto che attualmente, le uniche forme vere di semplificazione degli adempimenti amministrativi di versamento o dichiarativi possono emergere solamente dall'eliminazione di adempimenti o parte di essi⁶.

Per gli adempimenti amministrativi, A.N.CO.T. auspica, inoltre, che nell'obiettivo di generalizzazione della compensazione e, quindi, del principio dell'estensione dell'istituto della compensazione anche ad altri tributi per cui ora è esclusa, sia prevista l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati alla compensazione, quale è il visto di conformità con un allargamento della platea dei professionisti abilitati; salva, in alternativa, l'eventuale **abrogazione del medesimo visto** per tutte le imposte oggetto di compensazione e arrivare a una diminuzione della fiscalità indiretta data dal maggior costo degli adempimenti amministrativi che gravano sui contribuenti. **Fatturazione elettronica, tracciabilità bancaria, abrogazione della responsabilità solidale fiscale, semplificazione degli elenchi Intrastat, deducibilità degli interessi passivi per tutti⁷, revisione dei coefficienti di ammortamento⁸, sistemi contabili semplificati integrati** e in base al principio di cassa, daranno quelle certezze e quella trasparenza, nella semplificazione, che molti contribuenti onesti si aspettano da uno Stato civile che detti regole giuste, imparziali e che persegua l'evasione come un male per tutta la società. A tal fine la "misurazione dell'evasione fiscale", così come già disposto dalla delega e prevedendo la pubblicazione annuale della stima del **TAX GAP insieme con il rapporto annuale delle TAX EXPENDITURES**, contribuirà ad aumentare una **cultura della tax compliance**.

Nell'ottica della semplificazione delle imposte, l'introduzione dell'IRI sarà una rivoluzione copernicana; tuttavia, è anche vero che proprio dall'analisi degli

⁶ il fascicolo I per la compilazione di Unico Persone Fisiche è composta da 111 pagine, il fascicolo II è composto da 48 pagine, il III fascicolo è composto da ulteriori 90 pagine. Pertanto una persona fisica che avesse diversi redditi dovrebbe leggersi solamente 249 pagine, alle quali dovrebbe integrare le varie circolari e risoluzioni. Fonte sito Agenzia delle Entrate.

⁷ Per le società vige il vincolo della deducibilità degli interessi nella misura del 30% sul R.O.L. (risultato operativo lordo)

⁸ Siamo rimasti fermi ai coefficienti previsti dal D.M. del 31 dicembre 1988

effetti emergenti dall'attuazione del principio sancito dalla legge delega, sulla realtà delle imprese in contabilità semplificata, porterebbe a sconsigliare l'applicazione di tale regime. Per queste imprese, ossia circa 1,550 milioni imprese individuali e circa 900 mila società di persone, il passaggio dall'IRPEF alla nuova imposta, produrrebbe solamente ulteriori complicazioni, senza apportare concreti benefici in termini di riduzione del carico fiscale.

Qualora fossero mantenute le attuali aliquote d'imposizione, cioè il 27,5%, per la nuova IRI e gli attuali scaglioni IRPEF, l'IRI potrebbe portare concreti benefici alle imprese che hanno la volontà e l'opportunità di capitalizzare gli utili prodotti, ma per la parte di reddito superiore a 28 mila euro. Infatti, per redditi inferiori a 28 mila euro, lasciarli in azienda significa sottoporli a una tassazione superiore rispetto a quella che emergerebbe da una loro completa distribuzione. E' evidente lo scarso profitto derivante dalla nuova disciplina di tassazione del reddito d'impresa per queste micro entità, che porterebbe questi soggetti a distribuire comunque tutto il reddito prodotto, con un margine di convenienza pressoché pari a zero. Se a ciò si aggiunge che, inevitabilmente, l'imprenditore dovrà tenere memoria degli utili da lui prelevati, ovvero, distribuiti ai soci delle società di persone, ci si rende conto che il regime porterebbe loro solamente un ulteriore onere burocratico da gestire. Proprio per questo ritiene che il regime debba essere applicato per specifica opzione.

A.N.CO.T. ritiene condivisibile la proposta di introdurre un **regime forfettario puro**, che obbliga al versamento di una imposta che potremmo definire di esistenza. Prevedendo il limite di ricavi per l'accesso al regime **entro i 65 mila euro**, si potrebbe usufruire a pieno della possibilità concessa dall'Europa per l'esclusione dall'applicazione dell'I.V.A. e porre in essere un regime veramente semplificato per quasi 2 milioni di titolari di partita Iva (imprese individuali e professionisti), che rappresentano più del 51% delle c.d. partite I.V.A..

Per evitare, poi, che entrino nel regime soggetti senza alcun diritto, oltre al volume di fatturato occorrerebbe individuare dei parametri di struttura massimi, oltre i quali prevedere la fuoruscita dal regime forfettario. Parametri che, logicamente, dovranno essere diversificati secondo la tipologia di attività svolta. In questo modo, stabiliti i requisiti di accesso, il contribuente si troverà a dover pagare solamente un tributo annuo, magari rateizzando i versamenti mensilmente e niente più. L'impegno aggiuntivo per il contribuente sarà solamente quello di memorizzare i dati necessari per verificare i requisiti di permanenza nel regime.

Federalismo fiscale

Verificata la qualità e quantità delle imprese, per il regime contabile adottato e/o adottabile, è importante e utile citare lo studio dell'Osservatorio permanente CNA che, fotografando le nostre piccole imprese e prendendo a base un campione più veritiero⁹, ci porta a dati interessantissimi. Il TTR ricalcolato dall'Osservatorio CNA è pari al 74,40% per Roma, del 74,20% per Bologna, del 74,10% per Firenze, del 72,50% per Napoli ect.¹⁰, con una media nazionale del 63,10%.

Il dato ancor più interessante, dello studio già richiamato, è dato **dall'incidenza della tassazione locale sul TTR:**

Anno	ERARIALE	Comunale	Regionale
2011	40,9%	9,4%	13,9%
2014	36,9%	15,3%	11%

E' quindi evidente il trasferimento eseguito verso gli Enti locali.

Per A.N.CO.T. è importante che nell'attuazione dei decreti delegati si tenga conto dei principi indicati nell'altra legge delega per l'introduzione del **federalismo fiscale (legge n. 42/2009)**. Sebbene questa sia stata per una buona parte attuata, secondo una tabella di marcia ancora non conclusa, i più importanti principi contenuti sono stati disattesi. Ci riferiamo, in particolare, al principio cardine che doveva portare ad uno "spostamento" della pressione fiscale dal centro alla periferia. Infatti, su questo punto, A.N.CO.T. intende sottolineare come, attraverso l'introduzione dell'IMU e la riforma della tassazione dei rifiuti, nonché le ultime disposizioni sulle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, si stia procedendo ad un mero **incremento della pressione fiscale locale**, senza operare alcuna riduzione di quella erariale affidata all'IRPEF ed all'IRES. Solo indicativamente: tra il 2011 ed il 2012 la tassazione sul valore degli immobili (passaggio dall'ICI all'IMU) è passata 9,8 mld a circa 23,7 mld, facendo registrare un incremento di circa il 140%. Anche la tassazione sui rifiuti ha subito un

⁹ Estratto pag. 10 dello studio richiamato: "i calcoli sono stati effettuati considerando tutti gli elementi che rientrano nel concetto di pressione fiscale ISTA, quindi sia i tributi (IRPEF, IRAP, Addizionali regionali all'IRPEF, Addizionali comunali all'IRPEF, IMU e tassazione sui rifiuti) sia i contributi dovuti dall'artigiano o dal commerciante, identificati con l'acronimo IVS (invalidità, vecchia e superstiti). Si è ben consapevoli che i versamenti, si matura una rendita futura (la pensione). Tuttavia rientrano comunque nel concetto di pressione fiscale ISTATe, quindi di "TOTAL TAX RATE" in quanto, quali contributi obbligatori, esercitano comunque una pressione, in questo caso, sul reddito d'impresa prodotto."

¹⁰ Tavola n.2.3 Pag. 16 dell'Osservatorio CNA

incremento a due cifre passando tra il 2010 ed il 2012 da 5,7 mld a 6,8 mld, facendo registrare un incremento complessivo di circa il 19,3% e non calcolando i dati relativi all'anno 2013 che ha visto l'introduzione della TARES. Tutto questo per sottolineare che la riforma fiscale potrebbe essere il momento opportuno per dare concreta esecuzione alla parte buona della legge delega sul federalismo fiscale che impone una riduzione della tassazione erariale in corrispondenza di riduzione di trasferimenti compensati da maggiore discrezionalità impositiva a livello locale.

La certezza del diritto, la rappresentanza

Fatta questa prima carrellata di numeri, sarà solo questione di diminuire una percentuale per recuperare il "rapporto tra contribuente e fisco", così come indicato nella delega?

Sicuramente non basterà una sola percentuale a variare il mondo di Platone, e quindi anche il nostro!

Con riferimento alla memoria depositata che ha preceduto questa nostra audizione, **abbiamo la necessità di regole certe** e in linea con gli ordinamenti generali per uscire dal **pregiudizio indicato dal Premier RENZI**. Questo anche con riferimento all'articolo 41 della Carta costituzionale e delle norme che devono regolamentare un libero mercato. A.N.CO.T. crede nella libertà professionale così come prevista dall'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Inoltre, si deve rilevare come i principi indicati nella legge n. 212/2000 siano ignorati¹¹, nonostante si tratti di norme direttamente applicabili. Esse, infatti, dovrebbero essere prese in considerazione sia dallo stesso legislatore nell'emanazione di norme future sia al momento dell'interpretazione delle disposizioni vigenti.

Non è possibile cambiare le regole del gioco in corso se si vuole avere una vera *tax compliance* !

Non possiamo pensare di attirare investitori esteri aggiungendo a quanto già sintetizzato gli attuali tempi e costi del processo tributario !

¹¹ Sul punto si faccia riferimento all'art. 2, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie; art. 3, il divieto di retroattività; art. 10, la tutela dell'affidamento e della buona fede, ect. tutti principi violati "sistematicamente" dalla stessa norma, minando il rapporto di compliance tra fisco e contribuenti. Sempre sull'argomento è auspicabile che quanto previsto per l'indulto dall'articolo 79 della Costituzione sia esteso ad eventuali condoni fiscali; necessità di apposita e specifica Legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Viste le esperienze passate ci dichiariamo comunque contrari a qualsiasi forma di condono.

“Di qui (...) la percezione della collettività e dei singoli che, in qualità di contribuenti e/o sostituti di imposta subivano (e subiscono) gli inesorabili costi dell’adempimento: costi organizzativi, costi di gestione di rapporti con il fisco, costi di informazione ed aggiornamento, per non dire di quelli psicologici, per lo più intangibili ma non meno pesanti, derivanti dal timore di sbagliare e di dover sostenere i successivi costi del contenzioso, nonché la violazione della “privacy””¹²

“Lunghi processi tributari si affiancano ad una elevata durata media dei processi civili che in Italia è di 1.185 giorni, ben 641 giorni in più rispetto alla media dei paesi europei, con un gap del 117,80% e che colloca il nostro Paese al 2° posto in UE a 28, dietro solo alla Grecia.”¹³

I tempi medi di un ricorso tributario sono poco meno di tre anni per le Commissioni provinciali e di circa due anni per quelle regionali. Nonostante il lento diminuire del numero dei ricorsi poniamo alla Vs. attenzione il seguente dato, per i ricorsi definiti nel periodo 01 gennaio al 31 marzo, del 2014, si registra:

- Il valore complessivo dei 66.471 ricorsi definiti ammonta a circa 6.613,31 milioni di euro; il valore medio è pari a circa 99.491,64 euro;
- **Circa il 49% dei ricorsi nel periodo in esame si attesta al di sotto dei 2.582,28 euro (il dato per tutto il 2013 è pari al 41,56% con un numero di ricorsi pari a 83.993, per un valore di euro 63.568.552, pari allo 0,26% sull’intero valor totale del contenzioso, stimato in euro 24.416.933.964¹⁴;**

E’ inoltre interessante verificare come i ricorsi per tutto il 2013, da € 2.582,29 a € 20.000, sono n. 53.916 e rappresentano il 26,68%, con un valore pari ad euro 471.008.757 che in termini percentuali sul totale del valore del contenzioso 2013 è pari al 1,93%.

Pertanto, è facile capire come i ricorsi pervenuti presso le CTP, per tutto il 2013, per contenziosi da € 0,00 a € 20.000,00, sono pari a n. 137.909, rappresentando il 68,09%, con un valore pari a € 534.577.309 pari al 2,19% del valore totale del valore di ricorsi pendenti!¹⁵

Vi è una anomalia nel sistema ?

¹² G.MARONGIU, Lo statuto dei diritti del contribuente, 2010, Torino, p. 31

¹³ Fonte: Confartigianato, Un Fisco da Riformare, pag. 39.

¹⁴ Fonte: MEF, Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull’attività delle commissioni tributarie, giugno 2014, pag. 7. Altro dato significativo è dato dalla tabella 18 di pag. 13, dove il giudizio è favorevole al contribuente per il 37,11%; mentre l’ufficio arriva ad un 41,81%. La differenza è data dai giudizi intermedi per l’8,02% e per il 13,06 da altri esiti (condono ...). La tabella 17 di pag. 12 espone un dato del 0,98% per la conciliazione.

¹⁵ Elaborazione ANCOT, su dati MEF relazione sul monitoraggio anno 2013, giugno 2014.

Per il periodo 2013, di cui sopra, i ricorsi hanno avuto come riferimento: per il 18,70% l'IRPEF (per lo stesso periodo, nel 2014 si rappresentava un 20,56%); per il 16,75% ICI/IMU (per lo stesso periodo, nel 2014 si rappresentava un 17,25%); per il 12,32% IPOTECARIE e CATASTALI (per lo stesso periodo, nel 2014 si rappresentava un 12,32) ed seguire l'IVA con il 12,32% contro il 6,49% dello stesso periodo dell'anno precedente.

Altro dato interessante è dato dalla natura del contribuente: il 70,15% sono persone fisiche, il 21,64% sono ricorsi legati a società di capitali.¹⁶

A.N.CO.T. ritiene che si debba prestare particolare attenzione ad evitare forme di discriminazione nell'individuazione dei soggetti che possono rappresentare i contribuenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate¹⁷ e delle commissioni tributarie¹⁸. Infatti, ritiene che proprio al fine di ridurre drasticamente gli oneri amministrativi fiscali alle imprese, oltre ad intervenire direttamente su alcuni adempimenti, occorrerebbe allargare al più presto l'offerta dei servizi fiscali¹⁹. Per fare questo A.N.CO.T. pensa sia indispensabile estendere a tutta la categoria professionale dei tributaristi, in possesso dei requisiti indicati dalla legge 14

¹⁶ Fonte: MEF rapporto Trimestrale Gennaio - Marzo 2014 n. 9 del giugno 2014

¹⁷ D.P.R. 600/73 Titolo VI Disposizioni varie, art 63. Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.

Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata.

L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di **diploma di ragioneria** ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

¹⁸ D.Lgs. 546, art. 12 **In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie** in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

¹⁹ Preso visione del ddl n. 998, art. 19 (I difensori delle parti) novellare l'attuale comma 5, ove dovesse proseguire il suo iter parlamentare, in quanto potrebbe escludere professionisti che oggi risultano già abilitati alla difesa e escludendo l'allargamento alla sola categoria esclusa dei tributaristi. Di seguito si riporta il comma 5 dell'art 19 richiamato: *"davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, oltre a quelli indicati ai commi 2 a 4, possono svolgere attività difensiva soltanto i soggetti ai quali l'abilitazione alla difesa è riconosciuta dalla legge, nei limiti previsti dalla legge medesima"*.

gennaio 2013, n. 4, i poteri di rappresentanza davanti all'Amministrazione finanziaria nonché nella difesa del contribuente al cospetto del giudice tributario.

Per questo apprezza in modo particolare il principio che conferisce delega al Governo per l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie (articolo 10, lett. b) n. 3 della legge delega).

E' tuttavia evidente che occorre una selezione dei soggetti abilitati alla rappresentanza ed all'uopo si ritiene che questi, oltre ad avere i requisiti previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, debbano possedere altre caratteristiche che diano certezza dell'esistenza dei requisiti minimi di professionalità.

Il legislatore già 20 anni fa ebbe il coraggio di aprire ai tributaristi. Ma tale apertura fu incomprensibilmente limitata e circoscritta a coloro che alla data del 30 settembre 1993 risultarono iscritti presso le C.C.I.A.A. ai ruoli "tributi". Ora la legge n. 4 del 2013 ha disciplinato un secondo binario che fissa requisiti vincolanti e obbligatori a tutela del consumatore. Tra questi obblighi, a titolo di mera esemplificazione troviamo: la polizza assicurativa, l'aggiornamento professionale, la camera conciliativa, lo sportello del consumatore, l'attestato di competenza, fino ad arrivare alla certificazione secondo la normativa UNI. Inoltre, questo secondo binario non fissa le competenze a una data storica ma è in grado di eseguire delle verifiche periodiche durante tutto l'esercizio dell'attività professionale, dando maggiori garanzie al mercato di riferimento, stakeholders, con una osservazione dinamica e costante della qualità delle prestazioni professionali rese.

Si potrebbe, poi, riflettere su una rivisitazione del sistema sanzionatorio, distinguendo tra meri errori, omessi versamenti dichiarati e frodi.

Su quest'ultimo punto, il Governo sembra aver maturato una sua sensibilità.

Considerato il periodo di crisi e visto l'allungamento del numero delle rate in caso di cartelle esattoriali pendenti, si potrebbe anche prevedere una rateizzazione maggiore del normale metodo di pagamento delle imposte e dei relativi avvisi bonari. Non sarà un caso se molti imprenditori, onesti, ricorrano al ravvedimento operoso per versare le imposte già dichiarate.

L'I.R.A.P. e l'autonoma organizzazione

Sul fronte delle semplificazioni, oltre al rafforzamento della rivisitazione dei regimi contabili semplificati e di start-up ed ai regimi che prevedono la trasparenza fiscale, di cui sopra, risulta fondamentale anche attuare il principio

della legge delega che dovrà dare una chiara definizione normativa al concetto di **“autonoma organizzazione”**, elemento necessario per integrare i presupposti di applicazione **dell’IRAP** (articolo 11, comma 2 della legge delega). Attualmente, infatti, nonostante le numerose sentenze della Corte di cassazione che individuano i contorni dell’autonoma organizzazione, l’estrema variabilità del concetto legato anche alla sua fumosità, obbliga molti contribuenti a pagare un tributo non dovuto o ad affrontare estenuanti contenziosi sia sugli accertamenti dell’Agenzia delle entrate in rettifica del tributo regionale sia sull’istanza di rimborso effettuata per recuperare versamenti di IRAP che si ritenevano non dovuti.

Nel rinnovarVi i nostri ringraziamenti per la disponibilità dimostrata, desideriamo farlo anche ricordando il collega Dino Agostini, prematuramente scomparso, che avrebbe sicuramente dato il suo qualificato contributo, così come già ebbe occasione di fare ai Tavoli preparatori per la riforma fiscale, voluti inizialmente dal Ministro TREMONTI e poi dal Ministro MONTI.

Il relatore

Celestino Bottoni

Il Presidente

Prof. Arvedo MARINELLI